



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO

Reg.delib.n. **70**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

O G G E T T O:

ADOZIONE DEI CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE RIFERIBILI ALLA GESTIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236 - D.D. 18 NOVEMBRE 2009 N. 320/V/2009.

Il giorno **25 Giugno 2010** ad ore **10:50** nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è tenuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presiede:

IL PRESIDENTE **MICHELE COLASANTO**

Presenti:

IL CONSIGLIERE **GIOVANNI ANICHINI**
IL CONSIGLIERE **MARINA FAMBRI**
IL CONSIGLIERE **PAOLO FERRARI**
IL CONSIGLIERE **FRANCO ISCHIA**
IL CONSIGLIERE **ALBERTO REVOLTI**
IL CONSIGLIERE **PAOLO SPAGNI**

Assenti:

IL CONSIGLIERE **ENNIO BORDATO**
IL CONSIGLIERE **LORENZO POMINI**
IL CONSIGLIERE **SERGIO VERGARI**

Partecipa:

LA DIRIGENTE GENERALE **ANTONELLA CHIUSOLE**

Assiste:

IL SEGRETARIO **MICHELE TESSARI**

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;
- visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, così come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;
- visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "norme in materia di promozione dell'occupazione";
- visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, di esenzione per la categoria "azioni formative" dall'onere della notificazione degli aiuti di Stato. Considerato in particolare che il citato regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE serie L 214/3 del 09 agosto 2008, in particolare ai sensi degli art. 38 e 39 "Aiuti alla formazione";
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- vista la comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01);
- ritenuto opportuno fissare quale limite al regime di aiuti anche conseguente al presente provvedimento il 31.12.2010;
- visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (ora n. 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea) agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale";
- visto il decreto direttoriale n. 40/cont/I/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007;
- visto il decreto direttoriale n. 90/cont/V/2009 del 2 ottobre 2009 di impegno delle risorse necessarie per l'esecuzione delle citate previsioni normative;

- visto il decreto direttoriale n. 320/V/2009 del 18 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss.mm., avente ad oggetto l'”Organizzazione degli Interventi di Politica del Lavoro”;
- visto il Documento dei “Criteri degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2008-2010” adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2975 dd. 21.12.2007, integrato con deliberazione n. 139 di data 30.01.2009 concernente l’Adozione di azioni per affrontare l’emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica”;
- vista le deliberazioni della Giunta provinciale n. 619 e n. 620, di data 26 marzo 2010, con la quali è stato allargato lo spettro delle competenze dell’Organismo intermedio provinciale del Fondo Sociale Europeo - Agenzia del Lavoro;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 26 marzo 2010, che attribuisce all’Ufficio Politiche del lavoro a finanziamento europeo dell’Agenzia del Lavoro, fra l’altro, il compito di attuare “...le azioni riferibili alla formazione continua, sostenute mediante finanziamenti statali...”;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativo all'accesso al Fondo Sociale Europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3;
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.;
- visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- visto il Programma Operativo – ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 5770 il 21 novembre 2007;
- visto il regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;

- vista la “Sezione delle azioni straordinarie anticrisi a cofinanziamento del Fondo sociale europeo” ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2008-2009 approvata con deliberazione della Giunta provinciale di data 6 marzo 2009, n. 454 la quale approva anche l’operazione rientrante nell’Asse I *Adattabilità* del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico A: “*Interventi di formazione continua in periodo di crisi economica*”, finanziati ai sensi della lettera b) comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
- considerato che l’operazione di cui all’alinea precedente fa riferimento alla concessione di contributi di cui al comma 2 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., il quale dispone che “La Provincia può concedere contributi alle imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS, per il finanziamento di azioni di riqualificazione dei lavoratori”;
- visto il comma 1 dell’art. 6 del regolamento sopraccitato il quale prevede che “L’AdG ovvero gli OI eventualmente competenti ai sensi dell’articolo 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l’affidamento in gestione o per il finanziamento degli interventi formativi”;
- visto inoltre il comma 1 dell’art. 7 del richiamato regolamento il quale dispone che “Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale:
 - a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento;
 - b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4;
 - c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi;
 - d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 di data 15 maggio 2009 avente ad oggetto “Approvazione dei “Criteri di valutazione delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo e riferibili agli interventi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 6 marzo 2009 n. 454” la quale approva, a specificazione dei criteri di cui all’alinea precedente, le “Griglie di valutazione per interventi di formazione continua in periodo di crisi economica”;

- vista la richiamata legge 236/93 che stabilisce, all'articolo 9 (Interventi di formazione professionale), comma 3, che *"...Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.... Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari..."*;
- ritenuto opportuno che le azioni di formazione finanziate dal Decreto in oggetto continuino a finanziare interventi da riservare ad imprese soggette a crisi;
- ritenuto altresì opportuno che la presentazione, la valutazione, la gestione, il finanziamento e la rendicontazione delle azioni a finanziamento FSE anticrisi ed a finanziamento Statale si svolgano, in quanto compatibili, secondo i medesimi termini, modalità e strumenti al fine dell'economicità degli interventi e ingiustificata confusione fra gli operatori;
- ritenuto quindi opportuno estendere la validità dei criteri stabiliti per la presentazione, la valutazione, la gestione, il finanziamento e la rendicontazione delle azioni anticrisi a programmazione aziendale FSE anticrisi anche all'attuazione delle azioni progettuali in oggetto, che beneficino del finanziamento statale;
- ritenuto opportuno delegare la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro di approvare e disporre la pubblicazione almeno su un quotidiano a diffusione locale, oltre che sul sito dell'Agenzia del Lavoro, di un avviso inteso a rendere noto il presente provvedimento, nonché a richiamare termini, modalità e tempi di presentazione delle proposte da parte delle imprese o degli Organismi interessati;
- preso atto che il citato avviso non è soggetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in quanto la procedura sottesa non costituisce "appalto pubblico" ;

- visti i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 operazioni anticrisi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 423 di data 5 marzo 2010";
- considerato che i progetti presentati saranno valutati dal Nucleo tecnico di valutazione previsto all'art. 8 del regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo" emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. che definirà se i progetti comportano elementi di formazione generale o specifica;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 12 febbraio 2010, n. 210 avente oggetto "Nomina del Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell'esame delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo e di formazione continua finanziate dallo Stato per l'anno 2010";

ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di dare attuazione, per quanto di competenza della Provincia autonoma di Trento, alle azioni di formazione professionale continua finanziate con il decreto direttoriale n. 290 del 14 dicembre 2009, avente per oggetto "Ripartizione delle risorse per l'annualità 2008-2009 tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- 2) di riservare le risorse di cui al precedente punto 1) al finanziamento di soli interventi di formazione continua in periodo di crisi economica";
- 3) di stabilire che i criteri per il finanziamento delle iniziative formative a favore dei lavoratori delle imprese riferibili alla gestione dei fondi di cui all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 – DD 18 novembre 2009 n. 320/V/2009, risultino determinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1172 di data 15 maggio 2009, avente per oggetto "Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti aziendali rientranti nell'Asse 1 Adattabilità del Fondo sociale europeo – obiettivo specifico A:" Interventi di formazione continua in periodi di crisi economica", per tutti gli aspetti, salvo quelli espressamente di seguito derogati;
- 4) di dare atto quindi che le risorse in oggetto non fanno che integrare le disponibilità finanziarie già riservate per le azioni anticrisi aziendali a finanziamento Fse, prescindendo dall'emanazione e pubblicazione di ulteriori atti amministrativi. Quindi, per quanto riguarda

le modalità e termini di presentazione delle istanze di finanziamento, nonché le modalità di gestione e rendicontazione delle azioni medesime, si intendono richiamati tutti i criteri e le modalità stabiliti dalla richiamata deliberazione della Giunta n. 1172 di data 15 maggio 2009, che allo scopo si ritiene prorogata sino al 17 dicembre 2010;

- 5) di dare atto che la valutazione delle proposte progettuali avverrà secondo i criteri già stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 di data 15 maggio 2009;
- 6) di dare atto che per modalità, termini, tempi e vincoli relativi all'attuazione/rendicontazione delle azioni in oggetto, si rimanda alle disposizioni stabilite per le analoghe iniziative (formazione continua aziendale anticrisi) cofinanziate dal Fondo sociale europeo, compresi quelli definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 423 di data 5 marzo 2010, ad eccezione delle seguenti deroghe:
 - gli oneri relativi al personale dipendente in formazione, pur non essendo ammissibili al finanziamento, devono essere rendicontati in misura almeno pari al 20% del costo totale complessivo del progetto rendicontato;
 - i costi indiretti sono riconoscibili in misura forfetaria massima pari al 20% dei costi diretti, al netto degli oneri del personale;
 - la durata e il numero di partecipanti degli interventi non sono stabiliti né in numero minimo né massimo (sia nei valori complessivi, sia nelle sottoarticolazioni) in questa sede per ricondurle esclusivamente alle necessità dell'impresa o delle imprese beneficiarie;
 - le azioni potranno avere quindi anche un solo beneficiario per azione, per impresa o per sottoarticolazione progettuale e la durata dei percorsi individualizzati concorre alla definizione del monte ore allievo;
 - è possibile solo una preventivazione semplificata secondo i parametri per costo ora allievo definiti per le azioni a cofinanziamento FSE anticrisi (rimane esclusa la possibilità di una preventivazione articolata);
- 7) di delegare la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro ad adottare la modulistica relativa alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti formativi riferibili alle azioni di formazione continua finanziate dalla Legge 236/93 con riferimento alla linea di intervento di cui al precedente punto sub 1), rendendo disponibili anche delle procedure informatizzate per la loro gestione sia da parte delle imprese che da parte dell'Amministrazione pubblica. Nel fare questo la medesima Dirigente mutuerà, nei limiti del possibile, modelli analoghi a quelli adottati per le azioni a cofinanziamento FSE anticrisi;
- 8) di delegare la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro di approvare e disporre la pubblicazione almeno su un quotidiano a diffusione locale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, oltre che sul sito dell'Agenzia del Lavoro, di un "avviso"

inteso a rendere noto il presente provvedimento, nonché a richiamare termini, modalità e tempi di presentazione delle proposte da parte delle imprese o degli Organismi interessati;

- 9) di fissare quale limite per il regime di aiuti di Stato di cui al presente provvedimento il 31.12.2010;
- 10) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere finanziario diretto.

LG